



Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente), avv. Camillo Tatozzi (componente) ed avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi in Roma il 5 aprile 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti della licenziata Serena Barsanti (licenza conc./cond. n. 235504).

Fatto

Con atto del 25.11.2015 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo la licenziata sig.a Serena Barsanti per violazione dell'art. 7, ter lett. A ed E, del R.N.S., per avere offeso la reputazione della licenziata Michela Ulivi, alla quale, come sua navigatrice, attribuiva la responsabilità di incidente occorso nel corso del Rally del Reggello del settembre 2014, segnalando a terzi una sua pretesa incapacità a svolgere il detto ruolo.

La trattazione del caso, fissata per il 16.2.2016, è stata rinviata al 5.4.2016, avendo il Collegio ravvisato la necessità di diretta audizione dei testi Kety Quiriconi e Dario Burroni.

Alla udienza del 5.4.2016 l'incolpata, comparsa con l'assistenza dell'avv. A. Quercioli, ha ammesso di avere postato sul web e di avervi a lungo tenuto la video-registrazione dell'incidente; ha negato di avere posto in essere altre attività denigratorie della persona della Ulivi e di contestazione della sua idoneità di navigatrice; ha dichiarato, peraltro, riconoscendo nei detti limiti la propria responsabilità, di accettare la sanzione richiesta dal Procuratore Federale con l'atto di deferimento (sospensione delle licenze per giorni 60), chiedendo, peraltro, il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione.

Il Procuratore Federale ha concluso riportandosi all'atto di deferimento.

Motivi della decisione

La diretta audizione dei testi sigg. Quiriconi e Burroni (non comparsi all'udienza del 5.4.2016) è resa superflua dalla ammissione di responsabilità dell'incolpata e dalla sua accettazione della sanzione richiesta dal Procuratore Federale.

La ricostruzione del fatto alla stregua degli elementi di prova acquisiti corrisponde, in realtà, alla posizione assunta dall'incolpata. Le postazioni sul web (immagini e commenti) confermano, infatti, che la sig.a Barsanti, ritenendosi lesa dal comportamento della sua navigatrice e dall'incidente che ne era stato causato (nel corso di prova speciale la sig.a Ulivi sarebbe incorsa in errore, segnalandole una curva destrorsa in luogo di una curva a sinistra), ha sostanzialmente additato la Ulivi come navigatrice incompetente; ed il fatto, pur comprensibile sotto il profilo umano, è stato di una certa gravità, per la permanenza delle immagini sul web per circa un anno.

Quanto ad altre pretese attività diffamatorie, dalla Ulivi ascritte alla incolpata, la prova non può ritenersi raggiunta: inaffidabili appaiono, infatti, per la loro genericità le dichiarazioni dei soggetti informati; mentre i testi Kety Quiriconi e Dario Burroni, che avevano reso a suo tempo dichiarazioni più circostanziate, si sono di fatto sottratti ad audizione diretta, allegando giustificazioni di dubbia credibilità, non oggettivamente verificabili da parte del Collegio.

Ritiene, pertanto, il Collegio di affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpata per le sue postazioni sul web, escluso ogni altro comportamento diffamatorio; e di applicarle

la sanzione, chiesta dal Procuratore Federale, della sospensione delle licenze sportive per giorni 60.

Trattandosi di licenziata immune da precedenti disciplinari ed avuto riguardo alla singolarità della vicenda, può concedersi il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della sanzione inflitta ai sensi dell'art. 167, lett. B2, R.N.S.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara la licenziata Barsanti Serena (licenza n. 235504) responsabile della violazione ascrittale e le applica la sanzione della sospensione delle licenze sportive per giorni 60, con il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione.

Così deciso in Roma il 5 aprile 2016.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)

